

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore Provincia di Ferrara

NR 34 del 29/9/2020 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **settembre** alle ore **20:45**, in Portomaggiore, nella sala consigliare del Comune di Portomaggiore , aperta al pubblico;

Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio del Comune di Portomaggiore.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

Presenti	Assenti
 Minarelli Nicola Panzani Barbara Baraldi Andrea Guerrini Marina Tavassi Giovanni Bigoni Michela Molesini Francesca Alesci Giuseppe Mantovani Renzo Bernardi Dario Buriani Daniele Lombardi Gian Luca Robustini Mauro Bianchi Ilario Vacchi Alessandro Badolato Roberto 	- Chiarion Michele
Totale presenti: 16	Totale assenti: 1

Partecipa la Dottoressa Rita Crivellari - Segretario

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Chiarion Michele,

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Presidente** Barbara Panzani, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati a **scrutatori** della votazione i signori: Buriani Daniele, Mantovani Renzo, Bianchi Ilario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

RICHIAMATA la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: "Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo.";
- art. 4 comma 6: "Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1.";

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 del Comune di Portomaggiore;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2020, , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione globalizzato e dell'annesso Piano delle Performance 2020-2022" e sono stati assegnati ai responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell'Ente nonché ai Dirigenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie per l'anno 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i;

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/03/2017 sono state approvate per l'anno 2017 e confermate, anche, per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota dello 0,48% (4,8 per mille) per abitazione principale (**A/1, A/8, A/9**) e relative pertinenze (massimo 1 per categoria C2 C6 C7);
- aliquota dello 0,46% (4,6 per mille), per i fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, accatastati nelle categorie catastali C1 C2 C3 e D escluso D10. Tale aliquota agevolata si applica per la durata di cinque anni a condizione che l'attività di cui sopra sia iniziata in una data non antecedente all'1/1/2017. Il requisito va attestato con autocertificazione, da presentare per ogni anno di fruizione a pena di decadenza;
- aliquota dello 0,76% (7,6 per mille) per immobili dedicati ad attività a carattere socio-ricreativo per anziani, siti anche nelle frazioni;
- aliquota ordinaria dello 1,06% (10,6 per mille) per abitazione e pertinenze diverse dalle abitazioni principale, per terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati diversi e ogni altro tipo di immobile non menzionato nei punti precedenti.

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/03/2017 sono state approvate per l'anno 2017 e confermate, anche, per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) Aliquota 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- 2) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e

confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto, altresì, l'articolo 1,comma 380, lett. b), della L. n. 228/2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione degli F24;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto che l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, dispone che: "Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.";

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili della nuova IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA in %
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali	0,48
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze accatastate nelle	
categorie C/2 C/6 C/7 nella misura massima di una	
pertinenza per ciascuna categoria catastale	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice	0,0
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e	
non siano in ogni caso locati	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad	1,06
eccezione della categoria D/10	
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06

Terreni agricoli non condotti direttamente	1,06
Aree fabbricabili	1,06
Fabbricati dedicati ad attività socio-ricreative per	0,76
anziani, siti anche nelle frazioni	
Fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione	0,46
posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per	
l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali,	
accatastati nelle categorie catastali C1, C2, C3, per la	
durata di 5 anni per le attività iniziate dopo l'1/1/2017	
DETRAZIONI	IMPORTO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali	Euro 200,00
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria)	

Visto il Regolamento generale delle Entrate approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/2018;

Visto il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU in vigore dal 01/01/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32 in data odierna;

Visto il Regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 33 in data odierna;

Visto, in particolare, l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato nella seduta odierna con propria deliberazione n° 32 che prevede l'assimilazione all'abitazione principale e, pertanto, non soggetta ad IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Visto, inoltre, l'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato nella seduta odierna con propria deliberazione n° 32 che prevede:

- l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;
- l'esenzione dei fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi;

Visti:

- l'articolo 1, comma 779, della L. 160/2019 che prevede, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno 2020;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che abroga il comma 779 dell'art. 1 succitato e nel contempo allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che **proroga** il termine per la deliberazione del **bilancio** di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri **al 30** settembre **2020**;
- l'articolo 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "Decreto di Agosto) che rinvia al 30 novembre il termine di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto che come in precedenza rilevato le aliquote suddette, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili della nuova IMU, garantiscono il fabbisogno finanziario di cui necessita l'Ente risultando invariate rispetto alle aliquote IMU e TASI in vigore nel 2019, non si necessita di adeguare

lo stanziamento di entrata iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022 a seguito degli effetti della proposta in esame;

Dato atto che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2020/2022, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell' articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del Tuel, acclarato al Protocollo Generale al n. 12001 in data 17.09,2020, di cui all'Allegato B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

Visto l'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA in %
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali	0,48
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze accatastate nelle	
categorie C/2 C/6 C/7 nella misura massima di una	
pertinenza per ciascuna categoria catastale	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice	0,0
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e	
non siano in ogni caso locati	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad	1,06
eccezione della categoria D/10	
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06

Terreni agricoli non condotti direttamente	1,06
Aree fabbricabili	1,06
Fabbricati dedicati ad attività socio-ricreative per	0,76
anziani, siti anche nelle frazioni	
Fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione	0,46
posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per	
l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali,	
accatastati nelle categorie catastali C1, C2, C3, per la	
durata di 5 anni per le attività iniziate dopo l'1/1/2017	
DETRAZIONI	IMPORTO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali	Euro 200,00
A/1, $A/8$ e $A/9$ e relative pertinenze (una per categoria)	

- 3) di stabilire per l'anno 2020, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista dall'art.1, comma 749, della L. n. 160/2019 in Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente(termini modificati dall'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020);
- 6) di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 13-bis, del D.L. n.201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di dare atto che l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato nella seduta odierna con propria deliberazione n°XXXX prevede l'assimilazione all'abitazione principale e, pertanto, non soggetta ad IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 8) di dare atto che l'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato nella seduta odierna con propria deliberazione n. 32 che prevede:
 - l'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;
 - l'esenzione dei fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi;
- 9) di rinviare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio, alle norme vigenti inerenti alla "nuova IMU" ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27/07/2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" e al relativo Regolamento comunale sulla disciplina della nuova Imu, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 in data odierna;
- 10) di dare atto che le aliquote suddette, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili della nuova IMU, garantiscono il fabbisogno finanziario di cui necessita l'Ente risultando invariate rispetto alle aliquote IMU e TASI in vigore nel 2019, e pertanto non si necessita di adeguare lo

stanziamento di entrata iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022 a seguito degli effetti della proposta in esame

11) di pubblicare il presente atto nel sito Comune di Portomaggiore e dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020 entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2020.

Firmato in digitale Il PRESIDENTE Barbara Panzani Firmato in digitale IL SEGRETARIO Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore Provincia di Ferrara

Proposta numero: n. PCC-38-2020

Settore/Servizio proponente: Unione Settore Finanze/Servizio Tributi Unione

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU) PER L' ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

08/09/2020

F.to in Digitale Il Dirigente del Settore Finanze **Dott Riccardo Natali**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).



COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore Provincia di Ferrara

Proposta numero: PCC-38-2020

Settore/Servizio proponente: Unione Settore Finanze/Servizio Tributi Unione

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU) PER L' ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad esito del controllo sulla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

07/09/2020

F.to in Digitale Il Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei comuni Valli e Delizie

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).

Al Signor SINDACO del Comune di Portomaggiore Dr. Nicola Minarelli

Al Presidente del Consiglio Comunale Comune di Portomaggiore Sig.ra Barbara Panzani

Al Segretario Generale Comune di Portomaggiore **Dr.ssa Rita Crivellari**

Al Dirigente Settore Finanze Comune di Portomaggiore **Dr. Riccardo Natali**

Verbale N. 20 del 16 settembre 2020 - Parere del Revisore Unico

Oggetto: Parere in ordine alle proposte di deliberazione:

PCC n.36/2020 del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"";

PCC n.38/2020 del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020";

PCC n.37/2020 del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI";

da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Il Revisore Unico, **Rag. Lorena Rebecchi**, nominata con *Deliberazione di Consiglio Comunale* **n. 30 del 26/09/2018**, notificata in data **02/10/2018**, **Prot. 11926** quale revisore del Comune di Portomaggiore per il periodo **01.10.2018** – **30.09.2021**, procede all'esame del seguente ordine del giorno:

1. PCC n.36/2020 del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

PREMESSO

- che la "funzione Tributi locali" è stata conferita dal Comune di Portomaggiore alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, dispone che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,"*;
- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente

alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777 della succitata legge 160/2019, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, stabilendo specifiche facoltà che i Comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta comunale propria;
- I'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dl 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 1, comma 779, della L. 160/2019 che prevede, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che abroga il comma 779 dell'art. 1 succitato e nel contempo allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, con il quale veniva prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 al 31 luglio 2020;
- l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.";
- l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, dispone che: "Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.";
- che l'art.239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento e renda pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

DATO ATTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17.04.2014 e ss.mm e ii. il Comune di Portomaggiore ha approvato il *REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*;

RILEVATO CHE

a fronte delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 160/2019 risulta opportuno per l'Ente approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

- il nuovo *Regolamento per l'applicazione della "Nuova" Imposta Municipale Propria (IMU)* è composto da **13 articoli** ed è strutturato come di seguito:
 - **Articolo 1** Oggetto del regolamento
 - Articolo 2 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
 - **Articolo 3** Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
 - **Articolo 4** Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili
 - **Articolo 5** Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione
 - Articolo 6 Esenzione immobile dato in comodato
 - **Articolo 7** Versamenti effettuati da un contitolare
 - Articolo 8 Differimento del termine di versamento
 - Articolo 9 Versamenti minimi
 - Articolo 10 Interessi moratori
 - **Articolo 11** Rimborsi e compensazione
 - Articolo 12 Attività di controllo e rateazione
 - Articolo 13 Entrata in vigore del regolamento
- il nuovo *Regolamento per l'applicazione della "Nuova" Imposta Municipale Propria (IMU)*, non sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 12 del 17.04.2014 e ss.mm.ii., che rimane ancora applicabile al tributo IMU da esso disciplinato per i periodi d'imposta anteriori al 1°gennaio 2020;
- il nuovo *Regolamento per l'applicazione della "Nuova" Imposta Municipale Propria (IMU)* entrerà in vigore <u>il 01.01.2020</u>;

VISTO

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del espresso in data **07.09.2020** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, **Dr.ssa Patrizia Travasoni** ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta **PCC n.36/2020**;
- il parere favorevole di regolarità contabile del *Dirigente Settore Finanze* dell'Ente **Dr.Riccardo Natali** espresso in data **08.09.2020**, attestante la regolarità contabile della proposta **PCC n.36/2020** in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la documentazione sottoposta all'esame dell'organo di controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore Unico **esprime parere favorevole**, per quanto di sua competenza, (ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), punto 7) del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla proposta del **Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione PCC n.36/2020** testé esaminata.

2. PCC n.38/2020 del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020"

PREMESSO

- che la "funzione Tributi locali" è stata conferita dal Comune di Portomaggiore alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/03/2017 sono state approvate per l'anno 2017 e confermate, anche, per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:
 - aliquota dello 0,48% (4,8 per mille) per abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (massimo 1 per categoria C2 C6 C7);
- aliquota dello 0,46% (4,6 per mille), per i fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, accatastati nelle categorie catastali C1 C2 C3 e D escluso D10. Tale aliquota agevolata si applica per la durata di cinque anni a condizione che l'attività di cui sopra sia iniziata in una data non antecedente all'1/1/2017. Il requisito va attestato con autocertificazione, da presentare per ogni anno di fruizione a pena di decadenza;
- aliquota dello 0,76% (7,6 per mille) per immobili dedicati ad attività a carattere socio-ricreativo per anziani, siti anche nelle frazioni;
- aliquota ordinaria dello 1,06% (10,6 per mille) per abitazione e pertinenze diverse dalle abitazioni principale, per terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati diversi e ogni altro tipo di immobile non menzionato nei punti precedenti.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/03/2017 sono state approvate per l'anno 2017 e confermate, anche, per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:
 - aliquota 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
 - aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;
- che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:
 - al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento:
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - · al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai

commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- che il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- che il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

RILEVATO CHE

- nella proposta in esame si propone l'adozione delle seguenti aliquote e detrazioni:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA in %
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze accatastate nelle categorie C/2 C/6 C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale	0,48
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06
Terreni agricoli non condotti direttamente	1,06
Aree fabbricabili	1,06
Fabbricati dedicati ad attività socio-ricreative per anziani, siti anche nelle frazioni	0,76
Fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, accatastati nelle categorie catastali C1, C2, C3. Per la durata di 5 anni per le attività iniziate dopo l'1/1/2017	0,46
DETRAZIONI	IMPORTO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria)	Euro 200,00

- che tali aliquote, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili della nuova IMU garantiscono il fabbisogno finanziario di cui necessita l'Ente risultando invariate rispetto alle aliquote IMU e TASI in vigore nel 2019 e pertanto non si necessita di adeguare lo stanziamento di entrata iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022 a seguito degli effetti della proposta in esame;

VISTO

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del espresso in data **07.09.2020** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, **Dr.ssa Patrizia Travasoni** ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta **PCC n.38/2020**;
- il parere favorevole di regolarità contabile del *Dirigente Settore Finanze* dell'Ente **Dr.Riccardo Natali** espresso in data **08.09.2020**, attestante la regolarità contabile della proposta **PCC n.38/2020** in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la documentazione sottoposta all'esame dell'organo di controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore Unico **esprime parere favorevole,** per quanto di sua competenza, (ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), punto 7) del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla proposta del **Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione PCC n.38/2020** testé esaminata.

3. PCC n.37/2020 del Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI"

PREMESSO

- che la "funzione Tributi locali" è stata conferita dal Comune di Portomaggiore alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- che l'art. 1, commi da 792 a 815, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha profondamente innovato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza locale;
- che con deliberazione Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/2018 si approvava il *Regolamento generale delle Entrate*;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2016 e ss.mm.ii. si approvava il *Regolamento* per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
- che alla luce della riforma della riscossione degli enti locali come sopra indicata, l'Ente ha ravvisato la necessità di aggiornare il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2016 e ss.mm.ii. con un nuovo "Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali", i cui contenuti si adeguino alle novità in termini procedurali ed operativi in materia di riscossione coattiva;

che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune é tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";
- l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, dispone che: "Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.";

RILEVATO CHE

- a fronte delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 160/2019 risulta opportuno per l'Ente dotarsi di un Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate al fine di:
 - o adeguare l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali alla nuova normativa (ed in particolare recepire nel proprio ordinamento regolamentare l'istituto dell'accertamento esecutivo);
 - o garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate da riscuotere forzatamente, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;
 - o stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;
- il nuovo "*Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali*" è composto da **11 articoli** ed è strutturato come di seguito:

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Recupero bonario	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario	4
Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva	5
Articolo 6 – Interessi moratori	5
Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica	6
Articolo 8 - Rateizzazione	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili	8
Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento	8
Articolo 11- Disposizioni finali	8

- il nuovo "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" entrerà in vigore il 01.01.2020;

VISTO

- il D.lgs. nr.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del espresso in data **07.09.2020** dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, **Dr.ssa Patrizia Travasoni** ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta **PCC n.37/2020**;
- il parere favorevole di regolarità contabile del *Dirigente Settore Finanze* dell'Ente **Dr.Riccardo** Natali espresso in data 08.09.2020, attestante la regolarità contabile della proposta PCC n.37/2020 in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la documentazione sottoposta all'esame dell'organo di controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Revisore Unico **esprime parere favorevole**, per quanto di sua competenza, (ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), punto 7) del D.lgs. n.267/2000) in relazione alla proposta del *Settore Finanze Unione/Servizio Tributi Unione PCC n.37/2020* testé esaminata.

Mirandola, 16 settembre 2020

Il Revisore Unico Rag. Lorena Rebecchi *F.to in digitale*